

REPUBBLICA ITALIANA



## *Regione Siciliana*

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 1 – Autotrasporto persone – Trasporto aereo e marittimo

Servizi di trasporto pubblico locale gratuiti, periodo febbraio – marzo e aprile 2025, in favore della società  
**CAMILLERI ARGENTO & LATTUCA SRL** - con sede a Raffadali (AG) Piazza  
 Progresso snc, C.F./partiva I.V.A 00119900843 codice CUP G79I22001460002. in  
 conformità al D.A. n. 18/GAB del 10 febbraio 2025 e D.A. n. 26/GAB del 26 marzo 2025  
**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME**

### **IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, come modificato ed integrato dal D.P.R. 6 agosto 1981 n. 485, in materia di comunicazioni e trasporti;
- Visto il D. lgs 11 settembre 2000 n. 296 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana*, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti;
- Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 e ss. mm. e ii., recepito dall'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci”, pubblicata nella G.U.R.S. 16 gennaio 2015, n. 3, S.O. n. 2, come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 7 maggio 2015, n.9;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 5.4.2022, “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
- Visto l'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, concernente disposizioni sul riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto Pubblico Locale;
- Visto l'art. 53 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, concernente norme modificate in materia di Trasporto Pubblico Locale - T.P.L.;
- Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 19, recante disposizioni in materia di T.P.L.;

Preso atto della cessazione dei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma a carattere extraurbano, disposti ai sensi dell'art. 27 della L.r. n.19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della caducazione dell'art. 13 della l.r. 13/2019 che ne ha disposto la proroga in esito alla dichiarazione di incostituzionalità effettuata con sentenza della Corte Costituzionale n.16 dell'11.2.2021, pubblicata in GU n. 7 del 172.2021,e della inapplicabilità dell'art. 92, c.4 ter del D. L. n. 18/2020;

Considerato che, fatta salva la rideterminazione di cui all'art. 14 della L.r. 11 agosto 2017 n. 16, i collegamenti su gomma a carattere extraurbano, in carico alla società esercenti il trasporto pubblico locale rivestono carattere di pubblica utilità:

Considerata, pertanto, a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico, la necessità di garantirne la urgente esecuzione senza soluzione di continuità,

Visto l'art. 5, c.5, del Reg. CE n. 1370/2007 che prevede che “*L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni*”,

Considerata la necessità di adottare i provvedimenti di emergenza assentiti dal citato art. 5, c.5, del Reg. 1370/2007, mediante imposizione di oneri di servizio pubblico con compensazione finanziaria, al fine di scongiurare il pericolo imminente di interruzione dei sopra richiamati servizi di collegamento su gomma, nelle more dell'affidamento degli stessi mediante espletamento delle procedure di gara aperte e, comunque, per un periodo non superiore di anni due,

Visto l'art. 15 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 concernente la “*Proroga dei contratti di servizio pubblico locale*”;

Visto il DDG n. 3000 del 30 novembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 con il quale è stata disposta la ulteriore proroga di 36 mesi dei contratti di affidamento di cui all'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;

Vista la pre-informativa di gara per l'affidamento mediante procedura di gara aperta dei servizi di trasporto pubblico locale a carattere extraurbano, pubblicata nella Gazzetta Europea 2020/S 248-618879 del 21/12/2020, nel cui ambito sono stati ricompresi, e riorganizzati, anche i servizi di trasporto pubblico oggetto dell'affidamento provvisorio in favore della sopra menzionata impresa;

Vista la direttiva assessoriale n. 827 del 27/1/2021 in esito alla quale si è dato luogo all'applicazione dell'art. 92, c.4 ter del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L.24 aprile 2020 n. 27, ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico extraurbano, ivi incluso il contratto di servizio avanti richiamato, disponendone in via negoziale la proroga sino alla data del 30 aprile 2022;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 16 del 11.2.2021, pubblicata in GU 1<sup>^</sup> Serie Speciale n. 7 del 17.2.2021 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della sopra citata legge regionale 19 luglio 2019, n. 13;

Considerato che la Corte dei Conti, con delibera n. 113/2022/GEST del 15 giugno 2022, in occasione del giudizio di parifica del bilancio regionale per l'anno 2020, attesa la nullità della proroga dei contratti di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale eseguita in forza del citato art. 13 della L.r. 13/2019 dichiarato incostituzionale, ha dichiarato le relative prestazioni erogate dai vettori sine titulo, contestando altresì l'applicazione dell'art. 92 comma 4-ter, del D.L.17 marzo 2020, n. 18, effettuata dal Dipartimento, ritenendo queste ultime indennizzabili ai sensi dell'art. 2041 CC;

Considerato che ai sensi del citato art. 2041 CC l'indennità riconoscibile per le prestazioni dei servizi rese sine titulo opera nei limiti della diminuzione patrimoniale subita per l'erogazione delle prestazioni effettivamente eseguite, con esclusione di quanto sarebbe stato percepito dalla impresa a titolo di profitto (utile di impresa), con conseguente recupero delle somme eccedenti detto importo già eventualmente erogate.

Considerato che, in esecuzione dei precedenti titoli negoziali, seppur invalidi, la impresa ha reso servizi di trasporto pubblico extraurbano a far data dal 3 dicembre 2019 e sino alla data di entrata in vigore del nuovo regime di imposizione di Obblighi di Servizio Pubblico ai sensi dell'art. 5, comma 5. del Reg. CE n. 1370/2007,

Considerato anche che nel periodo intercorso, antecedente alla deliberazione n.113/2022/ GEST della Corte dei Conti, questa amministrazione ha proceduto ad effettuare erogazioni finanziarie periodiche a titolo di *corrispettivo* per le prestazioni dei servizi di trasporto rese, ad esclusione dei saldi relativi alle annualità 2020 e 2021, pari al 4% dell'importo contrattuale annuale dapprima previsto,

Visto l'atto di costituzione in mora prot. n. 44615 del 1 agosto 2022 con il quale è stato richiesto anche alla impresa avanti citata la restituzione delle somme eccedenti l'indennizzo ex art. 2041 CC, in corso di quantificazione, riconoscibile per i servizi resi e sono stati altresì interrotti i termini di prescrizione ai fini restitutori,

Considerata la necessità del rigoroso accertamento della entità dell'indennizzo complessivo da riconoscersi all'impresa ai sensi dell'art. 2041 CC a far data dal 3.12.2019 e per tutto il periodo di svolgimento de facto dei servizi di trasporto, al netto dell'utile di impresa, in base alla produzione di idonea rendicontazione dei costi di produzione sostenuti esclusivamente in relazione ai servizi di trasporto pubblico effettivamente realizzati, asseverata da dichiarazione di conformità dell'organo interno di revisione contabile, nella quale dovranno esposte tutte le entrate relative a detti servizi, ivi comprese quelle straordinarie connesse all'emergenza Covid 19, anche ai fini dell'azione restitutoria da attivarsi, come già richiesta con l'atto di costituzione in mora n. 44615/2022,

Visto altresì l'art. 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, di disposizioni concernenti la circolazione gratuita per motivi di servizio degli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Polizia Municipale e Provinciale, sui mezzi di T.P.L. di competenza regionale;

Visto l'art. 27, comma 7, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, di sostituzione del comma 3 dell'art.1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, con il quale è stato disposto che gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 dell'art.1 della legge regionale n. 8/2005, sono a carico della Regione siciliana, la quale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge, con decreto assessoriale, provvede a stabilire le direttive relative alle modalità di rimborso alle aziende di T.P.L. di competenza regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023, all'Arch. Salvatore Lizzio, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle

- Infrastrutture e della Mobilità ed il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 settembre 2024, all' arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;
- Visto il D.D.G. n. 1499 del 20 maggio 2025 con il quale è stato conferito, con decorrenza dal 17 aprile 2025 e fino ad assegnazione sella struttura, l'incarico di Dirigente ad Interim del Servizio 1 Autotrasporto persone – trasporto regionale aereo e marittimo del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, all' arch. Carmelo Ricciardo;
- Vista la L.R. del 10 agosto 2022 n.16;
- Visto il D.A. 52/GAB del 10 ottobre 2023 con il quale, i servizi di circolazione gratuita, previsti con D.A. n. 14/GAB del 09 marzo 2023, sono estesi al personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, per le corse effettuate per ragioni di servizio sui mezzi di TPL urbano ed extraurbano;
- Visto il D.A. n. 16/GAB del 15 febbraio 2024 di approvazione, delle modalità di attuazione relative alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale degli appartenenti alle FF.OO. per l'anno 2024, nonché alla modalità di rimborso dei relativi corrispettivi alle Aziende di trasporto pubblico locale a far data 19 febbraio 2024;
- Visto il D.A. n. 18/GAB del 10 febbraio 2025 di approvazione, delle modalità di attuazione relative alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale degli appartenenti alle FF.OO. per l'anno 2025 e sino al 31 marzo 2025, nelle more che venga definita una nuova procedura, nonché alla modalità di rimborso dei relativi corrispettivi alle Aziende di trasporto pubblico locale a far data 10 febbraio 2025;
- Visto il D.A. n. 26/GAB del 26 marzo 2025 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 maggio 2025 il termine per il riconoscimento dei servizi di circolazione gratuita esclusivamente per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano, degli appartenenti alle Forze e contestualmente confermate le modalità ed i requisiti previsti nel predetto decreto assessoriale n. 18 del 10 febbraio 2025 ai fini della concessione del rimborso;
- Precisato che il personale delle forze dell'ordine è composto dagli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia locale, al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, alle Forze Armate dello Stato (Esercito, Aeronautica Militare, Marina) e al personale di Prefettura all'uopo incaricato con specifico provvedimento del Prefetto per svolgere attività di polizia e/o ordine pubblico e del personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli;
- Visto l'art. 6 della sopracitata legge regionale n.2/2023 il quale stabilisce che "Per le finalità di cui all'art. 86 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9, sono confermati i medesimi benefici per il triennio 2023-2025, nel limite di € 1.800.000,00, per l'esercizio 2025, a valere sul capitolo 476521, al fine di garantire la circolazione gratuita ai soggetti appartenenti alle forze dell'ordine;
- Ritenuto che la società **CAMILLERI ARGENTO & LATTUCA S.R.L.** ha reso nel periodo febbraio – marzo e aprile 2025 de facto non soltanto i servizi di trasporto pubblico ad essa impropriamente affidati, ma anche il trasporto gratuito degli appartenenti alle FF.OO di cui ai citati DD-AA. n. 18/ Gab del 10 febbraio 2025 e n. 26/GAB del 26 marzo 2025, suscettibili anch'essi di indennizzo ex art 2041 CC,
- Considerato che l'art. 7 del suddetto D.A. n° 18/GAB del 10 febbraio 2024, prevedeva l'obbligo delle aziende di presentazione con cadenza bimestrale del rendiconto dei titoli di viaggio relativi al trasporto, per motivi di servizio, del personale appartenente alle FF.OO. ed i relativi titoli contabili;
- Visto il codice C.U.P. n. G79I22001460002 acquisito ai fini della tracciabilità finanziaria delle operazioni contabili connesse al presente provvedimento;

- Vista la fattura n. 5 del 02 aprile 2025 di **Euro 472,51** quale rimborso per i titoli di viaggio emessi nel periodo febbraio 2025 emessa dalla società **CAMILLERI ARGENTO & LATTUCA SRL** - con sede a Raffadali (AG) Piazza Progresso snc, C.F./partiva I.V.A 00119900843 codice CUP G79I22001460002;
- Vista la fattura n. 7 del 07 maggio 2025 di **Euro 1.122,00** quale rimborso per i titoli di viaggio emessi nel periodo marzo 2025 emessa dalla società **CAMILLERI ARGENTO & LATTUCA SRL** - con sede a Raffadali (AG) Piazza Progresso snc, C.F./partiva I.V.A 00119900843 codice CUP G79I22001460002;
- Vista la fattura n. 8 del 21 maggio 2025 di **Euro 1.234,80** quale rimborso per i titoli di viaggio emessi nel periodo aprile 2025 emessa dalla società **CAMILLERI ARGENTO & LATTUCA SRL** - con sede a Raffadali (AG) Piazza Progresso snc, C.F./partiva I.V.A 00119900843 codice CUP G79I22001460002 per un totale complessivo di **Euro 2.829,31**;
- Vista la documentazione pervenuta dalla società **CAMILLERI ARGENTO & LATTUCA SRL** comprovante l'emissione dei biglietti emessi, per il trasporto degli appartenenti alle FF.OO, relativo al periodo febbraio – marzo e aprile 2025;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, della l. n. 241/1990, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e buona fede, e che il mancato pagamento tout court delle spese affrontate dall'impresa anche per la realizzazione sine titulo dei servizi gratuiti di trasporto di pubblica utilità dei rappresentanti delle FF.OO nel periodo febbraio – marzo e aprile 2025, espone l'azienda al rischio di decozione economica;
- Considerato pertanto, nelle more della acquisizione della rendicontazione contabile dei costi inerenti i servizi tutti effettivamente resi de facto dalla impresa a far data dal 3 dicembre 2019, occorrente per la quantificazione dell'indennizzo complessivo da riconoscersi, al netto dell'utile di impresa e nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'impresa, di poter procedere a liquidare a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC l'importo di cui alla fattura di che trattasi, fermo restando che detto introito dovrà essere regolarmente contabilizzato nel conto economico dei servizi relativi all'anno 2022 che l'impresa è tenuta a presentare per le finalità di cui all'art. 2041 CC sopra richiamate, e fatti salvi tutti gli eventuali riflessi restitutori discendenti dalla citata verifica contabile;
- Considerato che alla data dell'odierno provvedimento sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal richiamato art. 57 del D. lgs n. 118/2011 per autorizzare la liquidazione della suddetta fattura e dispornne anche, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 118/2011, il correlato ordine di pagamento (ivi inclusi gli esiti positivi degli accertamenti in materia di antimafia, regolarità previdenziale e fiscale comprovati dalla sopra richiamata documentazione in corso di validità);
- Vista la richiesta del certificato antimafia n. PR-AGUTG-Ingresso\_0090473\_20241111 del 11 novembre 2024, inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi dell'art. 91 del D. lgs n.159/2011;
- Considerato che non occorre procedere alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 presso Agenzia Entrate - Riscossione S.p.A. poiché l'importo imponibile della citata fattura n. 5 del 01/04/2025 – n. 7 del 07/05/2025 e n. 8 del 21/05/2025 non supera la soglia prevista di € 5.000,00;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL\_48560901, con scadenza di validità al 1/08/2025, con il quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL, della società **CAMILLERI ARGENTO & LATTUCA SRL**;
- Visti gli art. 57 e 58 del D. lgs n. 118/2011 in materia di liquidazione della spesa ed ordinazione della spesa;
- Considerato che, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, occorre procedere alla scissione dei pagamenti ai fini IVA(Split Payment) per le fatture emesse a far data dall' 1 gennaio 2015;

Considerato che alla data dell'odierno provvedimento sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal richiamato art. 57 del D. lgs n. 118/2011 per autorizzare la liquidazione della suddetta fattura e dispornne anche, ai sensi dell'art. 58 del D. lgs. 118/2011, il correlato ordine di pagamento (ivi inclusi gli esiti positivi degli accertamenti in materia di antimafia, regolarità previdenziale e fiscale comprovati dalla sopra richiamata documentazione in corso di validità)

Ritenuto conseguentemente, di procedere all'assunzione dell'impegno contabile dell'importo di **Euro 2.829,31** e di procedere alla correlata liquidazione e pagamento sul capitolo 476521 - codice finanziario U.1.03.02.15.001- in favore della società **CAMILLERI ARGENTO & LATTUCA SRL** - con sede a Raffadali (AG) Piazza Progresso snc, C.F./partiva I.V.A 00119900843 codice CUP G79I22001460002 della somma complessiva di **Euro 2.829,31** (I.V.A. compresa), a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle eventuali maggiori somme complessivamente erogate, quali risultanti dalla documentazione contabile finale da prodursi, come richiesta con precedente atto di diffida e messa in mora prot. 44615 del 1 agosto 2022,

Vista la nota n. 146754 del 12/12/2023 con la quale l'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio 5 "Tesoro" ha comunicato che dal 27/12/2023 gli attuali conti correnti intestati alla Regione Siciliana intrattenuti presso Unicredit saranno chiusi e che con decorrenza dal 1° gennaio 2024 sarà operativo il nuovo conto ordinario di Tesoreria intrattenuto presso il Tesoriere Unicredit – Conto di tesoreria ERARIO;

Vista la legge regionale 15 gennaio 2025, n. 1 "Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027";

Vista la legge regionale 15 gennaio 2025, n. 2 recante "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025/2027*";

Visto l'art. 6 della legge regionale n.2/2023 il quale stabilisce che "Per le finalità di cui all'art. 86 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9, sono confermati i medesimi benefici per il triennio 2023-2025, nel limite di € 1.800.000,00, per l'esercizio 2025, a valere sul capitolo 476521, al fine di garantire la circolazione gratuita ai soggetti appartenenti alle forze dell'ordine;

Vista la Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020 "Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali – Atto di indirizzo";

Vista la Circolare n. 13 del 28 settembre 2020, inerente "Direttive in tema di controlli amministrativo - contabili" e in particolare la semplificazione riguardante la documentazione giustificativa dei provvedimenti di spesa che dovrà essere sostituita da una dichiarazione contenente l'elenco dettagliato della documentazione prevista dall'art. 9 del D. lgs. n. 123/2011;

Visto l'art. 9 della l.r. n. 9 del 15 aprile 2021 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale e la Circolare n. 11 del 1 luglio 2021 della Ragioneria Generale della Regione attuativa,

Tutto ciò premesso e considerato

## D E C R E T A

Art.1 Per i motivi citati in premessa, è disposto l'impegno della somma complessiva di **Euro 2.829,31**, iva compresa, sul capitolo 476521 C.F. U.1.03.02.15.001, esercizio finanziario 2025, in favore della società **CAMILLERI ARGENTO & LATTUCA SRL** - con sede a Raffadali (AG) Piazza Progresso snc, C.F./partiva I.V.A 00119900843 codice CUP G79I22001460002 di cui alla fattura n. 5 – 7 – e 8/2025 periodo febbraio – marzo e aprile 2025.

Art. 2 È autorizzata la liquidazione ed il pagamento, a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC, in favore della società **CAMILLERI ARGENTO & LATTUCA SRL** - con sede a Raffadali (AG) Piazza Progresso snc, C.F./partiva I.V.A 00119900843 codice CUP G79I22001460002 della

somma di **€uro 2.829,31**, comprensiva di IVA, di cui alla **fattura n. 5 – 7 e 8/2025** per i servizi di trasporto pubblico locale gratuiti in favore dei rappresentanti delle FF.OO da essi resi de facto in conformità al D.A. n. 18/GAB del 10 febbraio 2025 e D.A. n. 26/GAB del 26 marzo 2025, nel periodo febbraio – marzo e aprile 2025, fermo restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle eventuali maggiori somme complessivamente erogate a far data dal 3 dicembre 2019, in esito all'esame della rendicontazione complessiva da prodursi ai fini delle verifiche di cui al citato art. 2041 CC.

Art. 3

Al pagamento dell'importo di cui all'art. 2 si provvederà, secondo le seguenti modalità:

- a) l'importo imponibile di **€uro 2.572,10** sarà erogato in favore della società **CAMILLERI ARGENTO & LATTUCA SRL** - con sede a Raffadali (AG) Piazza Progresso snc, C.F./partiva I.V.A 00119900843 codice CUP G79I22001460002 con mandato collettivo ad essa intestato mediante accredito sul c/c bancario codice IBAN: **omissis** esercizio finanziario 2025;
- b) l'importo di **€uro 257,21** quale I.V.A. 10%, sarà erogato in favore della Regione siciliana, C.F. 80012000826, con accredito sul Conto di tesoreria ERARIO, esercizio finanziario 2025.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana e sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9/2021.

Palermo, li 27/05/2025

Il Funzionario Direttivo  
f.to Cesare Messeri

Il Dirigente ad interim del Servizio 1  
f.to arch. Carmelo Ricciardo

Il Dirigente Generale  
f.to arch. Salvatore  
Lizzio